

Comune di MONSUMMANO TERME

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE E
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE
I. U. C.**

INDICE

TITOLO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

Art. 1 Disciplina e applicazione della IUC

TITOLO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

Art. 2 Oggetto
Art. 3 Presupposto dell'imposta
Art. 4 Soggetti passivi
Art. 5 Base Imponibile
Art. 6 Assimilazioni
Art. 7 Versamenti
Art. 8 Rimborsi
Art. 9 Attività di controllo
Art. 10 Fabbricati inagibili
Art. 11 Esenzioni

TITOLO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI -TASI

Art. 12 Oggetto
Art. 13 Soggetto attivo
Art. 14 Presupposto impositivo
Art. 15 Soggetti passivi
Art. 16 Base imponibile
Art. 17 Aliquote e Servizi
Art. 18 Dichiarazione
Art. 19 Versamenti
Art. 20 Rimborsi
Art. 21 Attività di controllo

TITOLO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI -TARI

Art. 22 Oggetto
Art. 23 Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 24 Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 25 Sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti
Art. 26 Soggetto attivo
Art. 27 Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 28 Soggetti passivi
Art. 29 Esclusioni
Art. 30 Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 31 Casi di produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 32 Superficie degli immobili
Art. 33 Costo di gestione
Art. 34 Determinazione della Tariffa
Art. 35 Articolazione della tariffa
Art. 36 Periodi di applicazione del tributo
Art. 37 Tariffa per le utenze domestiche
Art. 38 Occupanti le utenze domestiche
Art. 39 Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 40 Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 41 Scuole statali
Art. 42 Tributo giornaliero

Art. 43	Tributo provinciale
Art. 44	Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 45	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 46	Riduzioni per il riciclo
Art. 47	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 48	Agevolazioni
Art. 49	Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 50	Obbligo di dichiarazione
Art. 51	Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 52	Poteri del Comune
Art. 53	Riscossione
Art. 54	Rimborsi
Art. 55	Disposizioni transitorie per l'anno 2014

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 56	Funzionario responsabile del tributo
Art. 57	Verifiche e accertamenti
Art. 58	Accertamento con adesione
Art. 59	Autotutela
Art. 60	Sanzioni
Art. 61	Importi minimi dei versamenti
Art. 62	Rimborsi
Art. 63	Misura degli Interessi
Art. 64	Contenzioso
Art. 65	Riscossione coattiva
Art. 66	Disposizioni finali e clausola di adeguamento
Art. 67	Entrata in vigore

TITOLO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1

Disciplina e applicazione della IUC

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale I.U.C., ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seguenti, della [Legge 27 Dicembre 2013, n. 147](#), e successivamente integrata con quanto disposto da art. 1 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208.

Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria IMU, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili (ad esclusione delle abitazioni principali),
- di componente riferita ai servizi, che si articola
 - a) nel tributo per i servizi indivisibili TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - b) della tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

3. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di IMU (Titolo II), di TASI (Titolo III), di TARI (Titolo IV), nonché disposizioni comuni ai predetti tributi (Titolo V). Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

4. I precedenti regolamenti relativi all'imposta municipale sugli immobili ed alle varie forme impositive riguardanti la raccolta e smaltimenti dei rifiuti, sono abrogati a partire dall'anno 2014 e pertanto vengono sostituiti dalle norme contenute nel presente regolamento IUC.

TITOLO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 2

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria del Comune di Monsummano Terme, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e di terreni, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge.
2. I terreni non sono assoggettati all'imposta soltanto se compresi nella zona parzialmente delimitata del territorio comunale ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977 n.984, il cui elenco è contenuto nella Circolare Ministeriale n.9/249 del 14/06/1993. Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti direttamente da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali con iscrizione alla previdenza agricola.
3. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreni agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 4
Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari degli immobili di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
3. Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge assegnatario.

Art. 5
Base imponibile

1. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili determinato facendo riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del [D.Lgs. 504/1992](#), ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#).
2. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art.5 - comma 5 - del D.Lgs n.504/1992.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio Tributi, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
4. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma precedente non limita comunque il potere accertativo del Comune.

Art. 6
Assimilazioni

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 7
Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché venga data comunicazione all'ente impositore con indicazione dell'importo versato, del soggetto passivo per conto del quale è stato effettuato il versamento e dei dati identificativi dell'immobile.
2. Si considerano inoltre regolari i versamenti eseguiti ad altro Comune, previa richiesta di riversamento a questo Comune presentata dal soggetto passivo all'ente che ha riscosso senza titolo. Alla richiesta deve fare seguito l'effettivo riversamento dell'imposta dovuta.

Art. 8
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute secondo quanto stabilito dalla legge 296/06, con i termini e le modalità del successivo art. 62.

Art. 9
Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n.504/92 e secondo le modalità disciplinate nell'art. 1 commi 161 e 162 della legge 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10
Fabbricati inagibili

1. La base imponibile è ridotta del 50% (ai sensi comma 3 dell'art. 13 del D.L. 201/2011), oltre che per i fabbricati di interesse storico ed artistico (articolo 10 del Codice di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Ai fini dell'applicazione della riduzione richiamata, la condizione di fatiscenza sopravvenuta di un fabbricato (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) deve consistere in un accertato degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche:

-strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

-strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- edifici per i quali è stato emesso provvedimento, dell'Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni competenti, di demolizione o di ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove sia espressamente indicata l'inagibilità o inabilità.

3. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Non possono altresì considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili in cui sono in corso interventi edilizi di ristrutturazione.

Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992.

Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento delle utenze (luce, acqua, gas).

4. L'inagibilità o inabitabilità e l'inutilizzabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. La riduzione si applica dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva o della dichiarazione di inagibilità/inabitabilità.

6. Il contribuente è comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione è tenuto comunque a presentare la dichiarazione di variazione IMU, nelle forme previste dalla legge, specificando la data dalla quale le stesse hanno avuto inizio, a pena di decadenza del beneficio. Il contribuente è tenuto altresì a dichiarare al Comune la cessazione delle condizioni di inabitabilità o inagibilità.

7. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, adottando ove necessario i conseguenti provvedimenti.

Art. 11 **Esenzioni**

1. Si considerano esenti dal versamento della quota comunale dell'imposta i seguenti casi:
 - immobili di proprietà delle ONLUS utilizzati dal soggetto stesso;
 - fabbricati con destinazione e classificazione di esercizio commerciale e artigianale, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi;
2. Nei casi sopra indicati è necessario presentare dichiarazione di variazione dell'imposta nelle forme previste dalla legge.
3. Per tutti gli altri casi di esenzione si fa riferimento alla normativa in vigore già richiamata nell'articolo 1 del presente regolamento.

TITOLO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 12 **Oggetto**

1. Il presente titolo, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 13 **Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.
Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 14 **Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Art. 15 **Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 14.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata.
La restante parte è dovuta dal possessore.

Il Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote, fissa annualmente le misure percentuali di ripartizione tra occupante e possessore, tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 208/2015.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il tributo è dovuto proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine è computato per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

Art. 16

Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per gli immobili dichiarati di "interesse storico" e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità, nonché per gli adempimenti a carico del contribuente si rinvia al precedente art. 10 (Titolo II – IMU).

Art. 17

Aliquote e Servizi

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con la medesima delibera può essere disposta la riduzione fino all'azzeramento dell'aliquota ai sensi del comma 676, art. 1 della Legge n. 147/2013 e ss. mm. ed ii.

2. I servizi indivisibili e l'indicazione analitica dei rispettivi costi, che il Comune intende coprire

con il gettito TASI sono i seguenti:

Servizi Indivisibili	Interventi	Spesa di Personale	Interventi	Altre spese per la gestione del servizio acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi	TOTALE COSTI
Servizi di polizia locale	03011.01.0100/0200 03011.02.0100	€ 502.517,80	03011.03. ...	€ 187.412,52	€ 689.930,32
Servizi di viabilità	10051.01. ... 10051.02. 0100/0200	€ 136.311,43	10051.03. ...	€ 79.000,00	€ 215.311,43
Servizi per la tutela ambientale del verde, tutela del territorio e dei beni demaniali e patrimoniali	01051.01. ... 01051.02. 0100/0200 09021.01. ... 09021.02. ... 09021.03. ...	€ 545.822,50	09011.03.0300 09021.03. ...	€ 137.746,23	€ 683.568,73
Servizi illuminazione	10051.03.0100		10051.03. ...	€ 297.641,20	€ 297.641,20

pubblica					
Servizi socio assistenziali	12041.01.0400 12071.01. ...	€ 65.799,99	12041.03.0600 12051.03. ... 12011.03. ... 12011.10. ... 12021.03. ... 12021.10. ... 12031.03. ... 12031.10. ... 12041.03. ... 12061.03. ...	€ 116.875,32	€ 182.675,31
Servizi anagrafe e stato civile	01071.01. ... 01071.02. ...	€ 193.683,12	1071.03.00	€ 5.950,00	€ 199.633,12
Servizi Protezione Civile			11011.03. ...	€ 44.850,00	€ 44.850,00
			TOTALE	COSTI	€ 2.313.610,11

Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale stabilisce annualmente la percentuale di copertura dei servizi elencati.

Art. 18 Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 15 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 19 Versamenti

1. I contribuenti sono tenuti ad utilizzare per il pagamento del tributo il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con Decreto Ministeriale.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'intero anno precedente.

La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno stesso.

Art. 20
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute secondo quanto stabilito dalla legge 296/06, con i termini e le modalità del successivo art.62.

Art. 21
Attività di controllo

1.L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 e nella legge n. 296 del 2006.

TITOLO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 22
Oggetto

1. 1. Il presente titolo, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. In particolare, sono stabilite condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 23
Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla normativa regionale, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Per la definizione di "rifiuto", "rifiuto urbano" e "rifiuto speciale" si richiamano le definizioni formulate dal D.Lgs.152/2006 e ss. mm. ii. nonche, per quanto non in contrasto, dal Regolamento Comunale del Servizio di Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione CC n. 10/2010.

A tale Regolamento si rinvia per tutto quanto non definito nel presente testo.

Art. 24
Rifiuti assimilati agli urbani

1. Ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 1A del "Regolamento per la gestione dei rifiuti", provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

2. Le modalità, i criteri qualitativi e quantitativi nonché le procedure di accertamento per

l'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono definite nel sopra menzionato Regolamento.

A tale regolamento si rinvia per tutto quanto non definito nel presente regolamento.

Art. 25

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Per l'individuazione delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti si rinvia a quelle individuate dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm.ii. e dal Regolamento comunale del Servizio di Igiene Urbana, per quanto non in contrasto.

Art. 26

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della Tari è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

Art. 27

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per

a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse almeno su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche: le superfici adibite di civile abitazione;

d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea volontaria dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 28

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Relativamente alle utenze domestiche la TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi consecutivi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed

aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui viene esercitata promiscuamente un'attività economica - nell'impossibilità di distinguere l'attività ad essa connessa - si applica globalmente il tributo dovuto dalle utenze domestiche.

Art. 29 Esclusioni

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete oppure inagibili;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, aree destinate a parcheggio dei dipendenti e clienti, aree di transito per i veicoli anche quando non strettamente segnalate con apposite delimitazioni;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti:
le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h) gli edifici destinati e aperti al culto, purché riconosciuti dalla legge, nonché locali strettamente connessi a tale attività, con l'esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo.

Sono da considerarsi adibiti al culto i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle, sinagoghe, templi o altri locali formalmente adibiti a scopi religiosi;

i) gli edifici comunali destinati ad attività istituzionali.

2. Sono inoltre escluse dalla TARI, a norma dell'art. 1, comma 641 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili tra cui, a titolo esemplificativo, i parcheggi gratuiti e le aree di transito (ad eccezione delle aree scoperte operative);

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli

atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 30

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 31

Casi produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 25, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.-

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

d) le superfici delle attività artigianali e industriali in cui sono insediati macchinari o in cui si esplicano processi produttivi che generano rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, per i quali il produttore dimostri di aver correttamente provveduto con propri oneri allo smaltimento e attesti di aver destinato l'intero flusso di rifiuti generato da tali processi, a canali di smaltimento diversi dal circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

e) le superfici di magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive svolte nelle aree di cui al punto d), che generano imballaggi e rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani ai sensi del comma 2 lettera "b" articolo 184 del D. Lgs 152/2006 e del "Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani".

3. Ferma restando l'esclusione dalla TARI per le superfici specificatamente caratterizzate dalla produzione di rifiuti speciali come previsto dal comma 1, relativamente alle attività di seguito indicate, come criterio residuale, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	Riduzione %
Officine meccaniche	30
Officine di carpenteria metallica	30

Tipografie artigiane	10
Autocarrozzerie	35
Produzione di ceramiche	20
Decorazione molatura vetro	10
Falegnamerie	20
Laboratori di analisi di odontotecnico e di veterinario	5
Gommisti	40
Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento	10
Produzione cartone ondulato	25
Calzaturifici	30
Concerie, tintorie pelli	35
Galvanotecnica e verniciature	20
Distributori carburante	20
Lavanderie	10
Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti	25
Locali dell'industria tessile	10
Ospedali, Case di cura e di riposo, R S A	20
Cantine e frantoi con carattere industriale	30
Laboratori fotografici	10
Florovivaismo	38
Cimiteri	30
Locali ove si producono scarti di origine animale	25
Tribune di impianti sportivi	30
Parcheggi privati a pagamento	20
Aree scoperte operative eccedenti mq. 100	20
Aree scoperte operative eccedenti mq. 500	25
Aree scoperte operative eccedenti mq. 1.000	30
Aree scoperte operative eccedenti mq. 5.000	35
Aree scoperte operative eccedenti mq. 10.000	40

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché individuare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze (specificandone il perimetro) e, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 entro il termine previsto, comporta la non applicazione dell'agevolazione per l'annualità in esame.

6. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Art. 32

Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità

immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n.138.

Il Comune informerà i contribuenti riguardo alle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza di questa, una superficie forfetaria pari a mq. 20 per colonnina di erogazione.

6. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate nel precedente sistema di tariffazione.

Art. 33

Costo di gestione

1. La TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.L. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, ed approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. Sono ricompresi nel Piano Finanziario successivo lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del prelievo comunale sui rifiuti al netto del tributo provinciale, riportandone in relazione le relative motivazioni.

Art. 34

Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde una distinta obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità e non subisce effetti del comma 26 art. 1 della Legge 208/2015.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Art. 35

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e dall'art. 4 del D.P.R. 158/1999, è assicurata dall'abbattimento della parte fissa e della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino ad un massimo del 10% determinata annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

Art. 36

Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 51, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 37

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del DPR 158/99.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 38

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'alloggio da assoggettare a TARI, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità ogni mq. 36 di superficie imponibile (con arrotondamento per eccesso o per difetto).

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Ogni variazione in corso d'anno della composizione del nucleo familiare ha efficacia, ai fini del computo della tariffa, dal primo giorno successivo al suo verificarsi.

Per le variazioni dei componenti residenti il comune procede all'accertamento d'ufficio sulla base dei dati acquisiti dall'ufficio anagrafe.

Art. 39

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria annuale.

Art. 40

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività sono di sotto riportate, sulla base del D.P.R. n. 158/199:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercato, macellerie, vendita pane e pasta, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night-club
31	Agriturismo, affittacamere, residence

2. Ai fini dell'applicazione del tributo i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche vengono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività economica ATECO adottata dall'Istat relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata fermo restando quanto previsto dall'art. 28 comma 6 del presente Regolamento.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 41

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n.248 convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 42

Tributo giornaliero

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica con possibilità di incremento sino al 100% da stabilire con la delibera di determinazione delle tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero eventualmente per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 46(riciclo), 47 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 48 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 44 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 45.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Art. 43

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI.

Art. 44

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La Tari si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10%;
 - c) a partire dall'anno 2015 un solo immobile posseduto da cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso: riduzione di 2/3 dell'importo dovuto.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica la riduzione massima del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento.

4. Nel caso in cui siano istituiti sistemi di raccolta dei rifiuti che consentano la rilevazione puntuale dei conferimenti effettuati dalle singole utenze domestiche, anche in forma aggregata, sarà applicata la riduzione per l'avvio a recupero alle utenze per le quali sarà rilevata la partecipazione alle raccolte differenziate.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia registrata, nel corso dell'anno di riferimento, alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

La riduzione fino ad un massimo del 30% sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio) fino a 100 litri abitante / anno.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)" del presente punto 4, per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannolini e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

5. Ogni anno il Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle Tariffe, adotterà la percentuale di riduzione da applicare alle utenze domestiche per l'avvio a recupero.

Art. 45

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto d'assenso rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 44.

Art. 46

Riduzioni per il riciclo

1. Ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, flussi di rifiuti generati dalla propria attività sono concesse riduzioni sino al 100% della quota variabile della TARI.

Tali riduzioni sono proporzionali alla quantità di rifiuti speciali assimilati per le quali il produttore attesti il corretto avvio al riciclaggio.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è intesa una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.

3. La riduzione applicabile è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata a riciclaggio, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, per il 25% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 all. 1, del DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dalle imprese interessate entro il 31 maggio dell'anno successivo allegando la documentazione richiesta.

5. Nel caso in cui siano istituiti sistemi di raccolta dei rifiuti che consentano la rilevazione puntuale dei conferimenti effettuati dalle singole utenze non domestiche, sarà applicata la riduzione per l'avvio a recupero alle utenze per le quali sarà rilevata la partecipazione alle raccolte differenziate.

La riduzione sarà applicata a consuntivo, sul saldo finale dell'anno di riferimento fino ad un massimo del 30%.

La riduzione per le utenze non domestiche sarà determinata dal rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- rifiuti indifferenziati fino al 15 % dei materiali recuperabili, riduzione massima del 30%.

La riduzione non sarà applicata alle utenze non domestiche che:

- abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.
- non sia registrata, nel corso dell'anno di riferimento, alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

6. Ogni anno il Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, adotterà la percentuale di riduzione da applicare alle utenze non domestiche per l'avvio a recupero.

Art. 47

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente oppure, in assenza di tale riconoscimento da parte dell'azienda sanitaria, qualora l'interruzione del servizio si protragga per oltre 5 giorni.

2. La TARI è ridotta del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze impossibilitate ad essere raggiunte dai mezzi del gestore del servizio per motivi esclusivamente tecnici, e comunque non imputabili a una qualsiasi loro responsabilità. La richiesta di riduzione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del gestore del servizio che confermi l'impossibilità a raggiungere l'abitazione dell'utente. La riduzione non può essere riconosciuta a coloro che non vogliono far accedere i mezzi del gestore del servizio alle loro proprietà.

Art. 48 **Agevolazioni**

1. La tassa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano in specifiche condizioni economiche e di disagio sociale identificate in sede di approvazione delle tariffe.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono riconosciute sulla base di attestazione ISEE.

La percentuale massima di riduzione applicata sarà dell'80% dell'intera tariffa; tale misura, articolata in scaglioni di abbattimento sulla base dell'indicatore Isee, verrà stabilita annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe.

In assenza di deliberazione di modifica, sono confermate le agevolazioni dell'anno precedente.

3. Avranno diritto alle agevolazioni:

- i nuclei familiari che non risultino né proprietari di unità immobiliari nel territorio nazionale (escluso abitazione principale e pertinenza), né proprietari di aree fabbricabili; la limitazione si intende riferita a quote di possesso uguali o superiori al 50%,
- coloro che non abbiano situazione debitoria relativamente ai servizi comunali, per la quale non sia stato concordato un piano di rientro alla data di pubblicazione del bando di cui al punto successivo.

4. L'avviso per la concessione di agevolazione sarà approvato annualmente con provvedimento dirigenziale e conterrà modalità e termine di presentazione delle domande, in particolare potranno presentare la richiesta i soggetti che:

- abbiano residenza anagrafica nel comune di Monsummano Terme, nell'alloggio oggetto di tassazione,
- siano intestatari dell'utenza TARI relativa all'abitazione occupata,
- nel caso di nuova utenza, abbiano presentato la dichiarazione dei modi e tempi indicati ai successivi artt. 50 e 51, ed in via provvisoria secondo quanto indicato per i precedenti sistemi di tassazione della raccolta rifiuti, relativamente al periodo antecedente l'approvazione del regolamento IUC/TARI.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'intestatario dell'utenza e redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000; il fac simile di domanda verrà approvato contestualmente all'avviso di concessione dell'agevolazione di cui al primo punto del presente comma.

5. L'Amministrazione procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ad effettuare idonei controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai richiedenti, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 109/1998 e ss. mm. e ii.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1, potranno essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, ai sensi di quanto disposto da comma 660 art. della L. 147/2013.

Art. 49 **Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 50 **Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- Ⓜ l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

② la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
② il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche:

dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati:

dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei co-obbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 51

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti tenuti al pagamento della TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti:

i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata dell'intestatario della scheda di famiglia);

b) per le utenze di soggetti non residenti:

i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata);

c) nel caso in cui il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile:

nome del proprietario dell'immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico;

d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

h) sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice

ATECO dell'attività, sede legale), nonché l'eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica;

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) nel caso in cui il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile:

nome del proprietario dell'immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico;

d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) il numero degli addetti, attività svolta e rifiuti prodotti;

g) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale;

h) gli estremi di iscrizione al Catasto elettrico;

i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

j) sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità è presentata direttamente al gestore del servizio o agli uffici comunali competenti. Può inoltre essere spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata telematicamente con posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

comune.monsummano@postacert.toscana.it

In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica o di call center si provvederà a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 52

Poteri del Comune

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R.23 marzo 1998, n. 138.

Art. 53

Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI mediante l'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati.

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. nr.241/1997 (modello F24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il Comune in sede di definizione delle tariffe annuali determina il numero delle rate e le relative scadenze di versamento.

Art. 54
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute secondo quanto stabilito dalla legge 296/06, con i termini e le modalità del successivo art.62.
2. Salvo la richiesta di rimborso da parte del contribuente, l'Amministrazione comunale opera sulle somme versate in eccesso tramite compensazione con quanto dovuto per l'annualità successiva, nella prima richiesta di pagamento utile.

Art. 55
Disposizioni transitorie per l'anno 2014

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. La comunicazione prevista all'articolo 31 comma 4 lettera b), esclusivamente per l'anno 2014, deve essere presentata entro il 30 Novembre 2014.
3. La richiesta di riduzione prevista all'articolo 46 comma 4, esclusivamente per l'anno 2014, deve essere presentata entro il 30 Novembre 2014.
4. La richiesta di agevolazione prevista all'articolo 48, esclusivamente per l'anno 2014, deve essere presentata entro il 31 Ottobre 2014.
5. Nelle more della procedura di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani di ATO Toscana Centro e comunque fino alla completa operatività del Gestore Unico di Ambito, di cui alla L.R. 61/2007, il Consiglio Comunale è l'autorità competente per l'approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti di cui al comma 23 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 56
Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile IUC (I.M.U., T.A.R.I., T.A.S.I.), a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 57
Verifiche, Accertamenti

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile IUC può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione dei servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, o disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili alle componenti dell'imposta, mediante personale debitamente autorizzato.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
3. Per le richieste di esibizione, trasmissione di atti o documenti, risposte a questionari, e simili, il termine massimo per la risposta da parte del destinatario è di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta.
4. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in

cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito e motivato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio.

5. Il provvedimento di accertamento viene notificato al soggetto passivo, anche a mezzo posta con raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

6. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per l'imposta o tassa, eventuale tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempienza, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

7. Il Comune non procede ad emissione dell'avviso di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi 12 euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo il caso in cui il contribuente abbia ripetuto la violazione degli obblighi di versamento nell'arco temporale delle annualità ancora accertabili dall'ente.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

9. Per tutto quanto non definito nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento Comunale delle Entrate.

Art. 58

Accertamento con adesione

1. Per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, si adotta l'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 50 della legge 27.12.1997 n. 449, così come disciplinato dall'art. 16 del Regolamento delle Entrate, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997 e ss. mm. ii..

2. L'accertamento può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi del tributo.

Art. 59

Autotutela

1. Il funzionario responsabile è titolare del potere di annullamento o di revoca degli atti ritenuti illegittimi o infondati anche in pendenza di giudizio, oppure anche in caso di non impugnabilità dei medesimi fatta eccezione per gli atti per i quali è intervenuta sentenza definitiva.

2. Tale potere si esercita mediante emanazione di atti motivati nei quali sono indicate le ragioni di fatto e/o di diritto che inducono a tale soluzione.

3. Nel potere di autotutela è ricompreso anche il potere di disporre la sospensione dei soli effetti degli atti per i quali si presume la sussistenza di elementi di illegittimità o infondatezza, nonché la possibilità, salvi gli effetti già conclusi, di rivedere i provvedimenti emessi a seguito dell'esercizio dell'istituto dell'interpello da parte dell'utente.

Art. 60
Sanzioni

1. Si applicano le disposizioni di legge di cui alla L. n. 147 del 27.12.2013 art. 1, commi da 695 a 699 e ss. mm. ii.

Art. 61
Importi minimi dei versamenti

1. Non devono essere eseguiti versamenti per importi uguali o inferiori ad €. 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento e non alle singole rate di acconto e saldo.

Art. 62
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 296/2006.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Gli interessi sono calcolati come indicato nell'art. , con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Fermi i termini di presentazione, il rimborso è dovuto nella sola ipotesi in cui al momento della istanza, sia possibile verificarne il presupposto.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori a 12 euro.

Art. 63
Misura degli interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di violazioni contestate o sugli importi da rimborsare si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, così come disciplinato all'art. 1 comma 165 della Legge n.296/2006.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 64
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e ss.mm.ii.
2. Ai sensi dell'art. 17/bis del D.Lgs 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° Gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 65
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del credito può essere effettuata con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo affidato al Concessionario della riscossione delle entrate;
 - b) mediante procedimento ingiuntivo di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639;In ogni caso, con aggravio di interessi legali, sanzioni per omesso versamento e di spese nei confronti dell'utenza.

Art. 66

Disposizioni finali e clausola di adeguamento

1. Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento IUC, o in caso di disposizioni regolamentari in contrasto con norme statali, hanno effetto le norme statali vigenti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 67

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.